



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE 7 PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E MANUTENZIONI SERVIZIO ECOLOGIA E GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 797 DEL 24/05/2025

Oggetto: Ricorso al TAR Catania n. 642/2025, conciliazione della causa - atto di transazione Impregico – Comune di Scicli. Impegno spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII

Il sottoscritto Sebastiano Vasile, nella qualità di E.Q. Responsabile VII Settore, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dei D.P.R. 62/2013, D.P.R. 81/2023 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Premesso che:

- La IMPREGICO srl gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati e igiene urbana del Comune di Scicli, giusto contratto d'appalto rep. 36510 del 23.7.2020 della durata di sette anni, essendo subentrata dal 12.9.2022, tramite trasferimento di ramo di azienda, alla ATI TECH SERVIZI SRL - PROGITECH srl;
- IMPREGICO, in seguito alla validazione del PEF da parte della SRR Ragusa (Ente Territorialmente Competente) e della successiva approvazione, avvenuta con delibera n. 40/8.5.2024 del consiglio comunale di Scicli, ha chiesto l'istanza di riequilibrio economico/finanziario dell'appalto;
- con nota prot. n. 1995 del 9.9.2024, ha rappresentato al Comune che i valori indicati nella validazione del PEF riferito al gestore non consentono di raggiungere l'equilibrio economico finanziario per la gestione della commessa, rispetto alle detrazioni effettuate per € 429.368,00 chiedendo, quindi, alla Stazione appaltante: *i)* il riallineamento dell'importo riconosciuto per entrambe le annualità con i valori che emergono dalla compilazione del tool di ARERA senza alcuna detrazione; *ii)* di esplicitare numericamente le somme dovute al gestore in base all'applicazione del coefficiente di sharing quale premialità aggiuntiva dovuta al gestore dando applicazione alla regolazione vigente e quindi indicare la modalità con la quale il Comune intende corrispondere tali somme al gestore;
- l'art. 46 del Capitolato Speciale di Appalto il quale prevede espressamente una clausola di indicizzazione che esplicitamente recita: “*Art. 46 REVISIONE COSTI - Ai costi unitari delle singole voci del Piano Finanziario sarà applicato a partire dal terzo anno dalla data di*

sottoscrizione del verbale di consegna della Concessione, l'indice ISTAT dei prezzi per famiglie di operai e lavoratori con base all'anno e mese della sottoscrizione del verbale di consegna. Non sono soggette a revisione i costi unitari afferenti lo smaltimento e trattamento rifiuti. La definizione dell'importo relativo alla revisione avverrà in sede di approvazione del Piano finanziario e in seguito aggiornato annualmente ed andrà a costituire le nuove tariffe. Alle variazioni qualitative, conseguenti a nuove scelte tecnico-organizzative nell'espletamento dei servizi appaltati (ad es. trasformazione di alcune prestazioni dei servizi di raccolta da stradale a domiciliare o viceversa, ovvero, la modificazione del servizio di igiene del suolo) si applicherà una revisione prezzi che verrà contrattualmente definita fra le parti. Nel caso di variazione del numero di utenze superiore al 20% (venti per cento) sia in positivo che in negativo, l'aggiornamento del canone annuo verrà calcolato in rapporto all'aumento/diminuzione rispetto al numero utenze previste da POS...."

- il Comune, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della revisione del canone così come formulata da IMPREGICO tenuto conto che il capitolato speciale d'appalto prevede espressamente all'art. 46 una clausola di revisione del canone;
- IMPREGICO ha instaurato giudizio innanzi al TAR Sicilia - Catania, rubricato n. 642/2025, per chiedere:
- *l'annullamento:*
- *della nota del Comune di Scicli prot. n 0004755/2025 del 5.2.2025, recante il diniego alla revisione del canone, riferito al contratto d'appalto rep. 36510 del 23.7.2020;*
- *di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, richiamato nella predetta nota comunale;*

Richiamata:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 29 aprile 2025, con la quale è stato approvato lo schema di transazione che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, per un valore al netto dell'iva di €. 160.000,00 per il 2024 e di €. 160.000,00 per il 2025 demandato al Titolare di E.Q. del Settore VII geom. Sebastiano Vasile, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, di predisporre con successivo provvedimento gestionale il relativo impegno a valere sul bilancio di esercizio, oltre che liquidare la relativa somma;

Vista la determina n. 180 del 29.04.2025 RG n. 677 del 29.04.2025 con la quale è stata approvata la variazione di bilancio finanziario 2025-2027, esercizio finanziario 2025, per un valore di €. 352.000,00, connessa all'utilizzo di quote vincolate derivante da economie derivanti dai proventi della raccolta differenziata presenti nel risultato presunto di amministrazione al 31/12/2024 registrate, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera c) e con le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies del D. Lgs. 267/2000, così come dettagliato nell'allegato prospetto (all. a);

Dato atto che:

- l'accordo transattivo prevede per il Comune di Scicli l'obbligo di corrispondere ad IMPREGICO un incremento del canone attualmente riconosciuto al gestore nella misura di € 160.000,00 oltre IVA per l'anno 2024 e di € 160.000,00 oltre IVA per l'anno 2025 e di € 160.000,00 oltre IVA per gli anni futuri fino alla naturale scadenza del contratto, aggiornando così il canone contrattuale annuale ad un importo pari ad € 3.070.621,24;

Ritenuto che:

- con il presente atto impegnare la somma di € 160.000,00 oltre IVA per l'anno 2024 ed € 160.000,00 per l'anno 2025, avente copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025, giusta Determinazione del Settore VII n. 180 del 29.04.2025 RG n. 677 del 29.04.2025;

Visto:

- l'Accordo Transattivo trasmesso dall'Avvocatura Comunale con nota prot. n. 16936 del 13/05/2025;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. N° 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con Delibera C.C. n. 13 del 23.02.2024;

Visto l'art. 147 bis del TUEL;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il bilancio economico-finanziario 2025/2027;

Vista la Determina Sindacale n. 12 del 18/06/2024 con la quale sono stati riconfermati gli incarichi relativi alle E.Q. (ex posizioni organizzative);

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e/o integrazioni;
2. Di impegnare, a favore della ditta IMPREGICO s.r.l. con sede legale in Taranto via Angelo Berardi (P.I.03077030736), la somma complessiva di € 352.000,00 sul capitolo: M9 P3 T1 Mac.to 10 Cap. 10 ove risulta disponibile per effetto della determina n. 180 del 29.04.2025 RG n. 677 del 29.04.2025;
3. Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013, del D.P.R. n°81/2023, del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n°243 del 31/12/2024 e del P.T.P.C.T approvato quale sezione del P.I.A.O. con Delibera G.C. n°146 del 23/08/2024;
4. Dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art.191 TUEL) e che in base a quanto stabilito dell'art.183, comma 8) del TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il conseguimento del saldo di cui all'art. 1 comma 710 della legge n.280/2015 (legge di stabilità);
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione;
6. Dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni;
7. dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
8. di trasmettere copia della presente determinazione al Settore Finanze per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

Il Resp. dell'Ufficio Amministrativo

Sig.ra Manenti Marisa

Il Responsabile del Servizio

Geom. Torilla Angelo

Istruttore Direttivo Tecnico

Sebastiano Vasile

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.